



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Verbale n. 17
Riunione del 4 - 5 marzo 2008
Sala CONFERENZE - piano terra

Riunione del 4 marzo 2008

Definitivo

Presiede Giuseppe Furlanis.

Sono presenti i Consiglieri: Balbo Melissa, Balsamo Andrea, Bertelè Roberto, Damiani Paolo, De Finis Costantino, Gaeta Giuseppe, Gasparin Paolo, Gironi Rame Antonietta, Luisi Nicola, Maffia Fulvio, Merlini Roberta, Mongelli Fabio, Palmieri Maria Enrica, Pisicchio Alfonsino, Pulignano Ernesto, Salvatori Tommaso, Vannucchi Monica Barbara, Vizziello Saverio.

Sono assenti i Consiglieri: Andreatta Francesco, Barberio Corsetti Giorgio, Barilli Renato, Bertone Bruno, De Filippi Fernando, Ficola Daniele, Fonti Daniela, Giudice Carmelo, Leuzzo Andrea, Paladino Mimmo, Restuccia Laura, Rocca Elisa, Tomasello Mario, Vettese Angela, Vinciguerra Calogero Saverio.

Assistono Claudia Boschi e Roberto Morese.

Il giorno 4 marzo 2008, con inizio alle ore 15,00 si è tenuta presso il Ministero dell'Università e della Ricerca – piano terra, sala Conferenze – Piazzale Kennedy, 20 Roma, l'assemblea plenaria del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) con il seguente ordine del giorno:

1. Associazione nazionale istituti non statali di educazione e di istruzione A.N.I.N.S.E.I.: audizione.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Approvazione dei verbali nn. 15 e 16 relativi rispettivamente alle riunioni del 29-30 gennaio e del 21-22 febbraio 2008.
4. Schema di regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico: richiesta di parere.
5. DD.MM. nn. 137/07 e 6/08 – invio piano riconoscimento crediti: richiesta di parere.
6. Proposte di corsi e di master di I e II livello, corsi di specializzazione: richiesta di parere.
7. Varie ed eventuali:
 - 7.1 Esame delle domande di equipollenza titolo di studio estero.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

2. Comunicazioni del Presidente.

In apertura di seduta il presidente comunica che l'audizione prevista al punto 1 dell'o.d.g. non è stata confermata da parte dell'Associazione nazionale istituti non statali di educazione e di istruzione A.N.I.N.S.E.I e pertanto non avrà luogo. Stabilisce inoltre di rinviare a domani l'approvazione dei verbali, così da consentire a tutti una attenta lettura.

4. Schema di regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico: richiesta di parere.

Prima di passare all'analisi dello schema di regolamento il Presidente, ricordando al consiglio che la volta scorsa non è stato possibile dare seguito ai lavori a causa della mancanza del numero legale, ritiene opportuno proporre un diverso modo di procedere per l'estensione del prescritto parere.

Infine, essendosi evidenziati problemi di carattere generale che portano a modificare completamente il testo dello schema e quindi la visione politica che esso sottende, è forse più utile predisporre una relazione che riassume tutte le indicazioni emerse durante i lavori del consiglio.

Prima di proseguire nei lavori il cons. Maffia chiede al cons. Merlino di poter leggere un documento approvato in data 15 gennaio 2008 dalla VII commissione Cultura del Senato, presieduta da T. Folena e concernente una indagine conoscitiva sulle problematiche connesse al settore delle arti figurative, che potrebbe incidere e modificare l'indirizzo della relazione.

Il cons. Merlino dà lettura di un estratto del documento, che viene consegnato in copia a tutti i consiglieri e che si allega al presente verbale (all.1).

Alle ore 15,40 entra il cons. Giudice.

Si apre una lunga e articolata discussione, in merito alla opportunità o meno di esprimere un parere relativo allo schema di decreto. Al termine della discussione il presidente chiede che sia inserito a verbale come sua dichiarazione il seguente documento:

"Premessa al parere.

Il CNAM mette in evidenza le difficoltà incontrate ad esprimere il parere sullo schema di regolamento in oggetto per l'assenza di un provvedimento generale capace di garantire una compiuta attuazione della Legge 508/99 e, così come indicato nel Parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 Maggio 2004, di definire in forma coerente attraverso un unico provvedimento, salvaguardando le specificità delle istituzioni, il processo di riforma e di transizione alla piena applicazione della legge 508/99.

Il CNAM mette in evidenza in particolare il rischio che deriva dall'attuazione del regolamento in oggetto se non viene risolta la problematica relativa alla formazione musicale e coreutica a livello primario e secondario. Per la tipicità dei profili formativi in tali ambiti, che assumono carattere specialistico sin dalla formazione primaria, è indispensabile considerare la necessaria continuità che caratterizza l'iter formativo nei settori musicale e coreutico. Si reputa necessario per l'applicazione del presente regolamento la conclusione della riforma dei cicli che definisca la formazione nel settore della musica.

A tale riguardo si mette in evidenza che il CNAM ha chiesto, con delibera all'unanimità del 6 – settembre 2007, come condizione indispensabile a premessa della determinazione dei regolamenti per l'avanzamento del sistema, che sia definito come condizione indispensabile a premessa dei regolamenti, un progetto di riconfigurazione generale del sistema per determinare in esso una organica ricollocazione delle singole istituzioni AFAM.

Inoltre il CNAM esprime le proprie perplessità e riserve in merito alla scelta di procedere alla definizione di regolamenti e ordinamenti considerando esclusivamente i Corsi di Diploma Accademico di primo livello, condizione che limita la programmazione didattica delle istituzioni e più generale lo sviluppo del sistema e mantiene le istituzioni in una condizione di indeterminata normativa e di eterogeneità nei modelli formativi offerti a livello specialistico, dove sono attivate un numero elevato di sperimentazioni che devono assumere in tempi brevi un status ordinamentale.

Finalità

Si propone di indicare, oltre alle opportunità generali offerte dai "mutamenti degli scenari economici", le "potenzialità offerte dall'evoluzione del mercato del lavoro" che permettono alle istituzioni di orientare i profili formativi verso nuovi ambiti professionali, arricchendo in tal modo la loro offerta formativa.

Obiettivi

Si manifestano forti perplessità in merito alle modalità di formulazione dell'ART.3 in quanto il medesimo antepone l'istituzione di nuove accademie, conservatori e ISIA, nonché l'attivazione di "centri di alta specializzazione" e di "poli di alta formazione artistica e musicale" (non previsti dalla legge 508/99) al potenziamento delle attuali istituzioni che,



Ministero dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

viceversa, deve essere individuato come l'obiettivo prioritario da perseguire attraverso l'assegnazione di risorse economiche adeguate, strutture e sedi idonee e rispondenti alle nuove esigenze didattiche, e valorizzando la produzione didattica e artistica per innalzare la qualità complessiva dell'offerta formativa.

Si propone pertanto la riscrittura integrale dell'ART.3 indicando ai primi commi dell'articolo medesimo i contenuti indicati, nello schema di regolamento in oggetto, dalle lettere d, f, e, m.

Si ritiene inoltre che il processo di razionalizzazione dell'offerta formativa deve essere conseguente ad una attenta valutazione dei risultati raggiunti dalle istituzioni AFAM, considerando anche quali siano le condizioni economiche e operative che sono a queste offerte per operare al meglio rispetto alle loro finalità formative.

L'ART.3 concepisce la razionalizzazione dell'offerta formativa solo come prodotto della contrazione del numero dei corsi attraverso la loro soppressione, trasformazione e accorpamento; viceversa in una prospettiva di sviluppo del sistema deve essere prevista come parte della stessa razionalizzazione anche l'istituzione di nuovi corsi. A tale riguardo si chiede anche che sia evidente che per corsi si debba intendere corsi di studio.

Il CNAM nel valutare positivamente la proposta di attivare "Poli" di alta formazione artistica, tesi a valorizzare le vocazioni formative, culturali, artistiche ed economiche di specifici contesti territoriali, ritiene indispensabile mettere in evidenza che i medesimi "poli" devono perseguire come obiettivo principale quello di valorizzare il ruolo e la produzione artistica delle istituzioni AFAM; a tal fine è indispensabile che siano le stesse istituzioni AFAM i soggetti proponenti l'attivazione di Poli di Alta Formazione Artistica.

Si mette in evidenza che la legge 508/99 permette la costituzione, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, i Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni AFAM nonché strutture delle università (ART.2, comma 7, lettera i, Legge 508/99). La legge non prevede viceversa l'attivazione di "Poli di Alta Formazione Artistica"; pertanto questi si configurano come iniziative di collaborazione e cooperazione tra più soggetti di elevata qualificazione che operano in uno stesso territorio o in un medesimo ambito artistico/professionale. Questa condizione non attribuisce ai Poli di Alta Formazione Artistica uno "status giuridico" che permetta loro di rilasciare Diplomi Accademici; titoli che viceversa possono essere rilasciati anche in forma congiunta dalle istituzioni che partecipano al "Polo di Alta Formazione Artistica". E' opportuno chiarire che questo deve avvenire sulla base di apposite convenzioni tra istituzioni di corrispondente livello e abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale (ART.3, comma 8, Decreto del Presidente della Repubblica 8 Luglio 2005n n. 212). I "poli di Alta Formazione Artistica" si offrono comunque come una importante opportunità per le istituzioni AFAM per avviare organiche collaborazioni con istituzioni pubbliche e private e per acquisire risorse economiche.

Si fa rilevare che lo schema di regolamento in oggetto prevede l'attivazione di Poli di Alta Formazione Artistica (lettera c, art.3); di Fondazioni per la valorizzazione del patrimonio artistico culturale (art.7); Centri di servizio per la produzione artistica e la ricerca (comma 1, art.8) e Consorzi con altri soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di ricerca e di produzione artistica (comma 2, art.8) ma non indica, né tra gli obiettivi né tra le attività di collaborazione, i Politecnici delle Arti che viceversa sono indicati nella legge 508/99 e che necessitano di una specifica regolamentazione.

modalità di attuazione

Emergono perplessità in merito al comma 2 nel quale è prevista, come documentazione necessaria per presentare le proposte al Ministero, il parere espresso da parte del nucleo di valutazione dell'istituzione. Il Nucleo di valutazione viene, in tal senso, ad assumere una competenza di giudizio su una attività di progettazione e programmazione; competenza non individuabile tra quelle che sono assegnate al Nucleo di valutazione dall'ART.10 Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132.

valutazione

L'Agenzia Nazionale di Valutazione (ANVUR) prevista dall'ART.2, comma 138, D.L. 3/10/2006, n°262 non è stata tuttora costituita. Questa assume un ruolo di rilievo nella valutazione esterna, nelle attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza, nonché nella valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione alla ricerca e all'innovazione. Per l'importante ruolo che l'Agenzia riveste anche per lo sviluppo del Sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale è indispensabile che la stessa contenga competenze specifiche riferibili al sistema AFAM. Non è possibile in questa fase esprimere un parere compiuto in merito alla valutazione in quanto le modalità per la sua attuazione saranno individuate con un successivo decreto ministeriale.

istituzioni non statali

La marcata eterogeneità presente tra le istituzioni artistiche e musicali non statali presenti in tutto il territorio, comporta livelli formativi disomogenei. E' pertanto indispensabile che l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio di cui all'ART.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 Luglio 2005 n°212, sia conseguente a modalità certe di verifica della qualità scientifica, culturale e di produzione artistica dei corsi per i quali si chiede l'accreditamento.

E' indispensabile che le istituzioni che chiedono l'accreditamento dei corsi e l'autorizzazione a rilasciare Diplomi Accademici, abbiano ordinamenti conformi a quelli vigenti per le istituzioni AFAM sia in relazione agli ordinamenti didattici sia al dettato del DPR 132/03 in materia di organi di governo (con eventuale esclusione delle norme relative alle nomine del direttore e del presidente).

Tale condizione deve essere vincolante per le istituzioni che ricevono, in forma diversa, finanziamenti pubblici.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Sino al completamento del quadro normativo delle disposizioni legislative vigenti, i titoli di studio rilasciati dalle suddette istituzioni non statali saranno corrispondenti a quelli rilasciati dalle istituzioni AFAM in corsi ordinamentali. Pertanto le istituzioni non statali possono essere autorizzate a rilasciare solo i titoli di studio che trovano corrispondenza a quelli rilasciati dalle istituzioni AFAM in corsi ordinamentali.

Le istituzioni accreditate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio in conformità a quanto già previsto per le Università non statali. Le stesse dovranno inoltre attenersi alle disposizioni valide per le istituzioni AFAM in materia di reclutamento del personale."

Alle ore 17,00 esce il segretario Morese. Assume le funzioni di segretario Claudia Boschi.

Prosegue la discussione sulla opportunità di produrre un documento che riassume tutte le osservazioni di carattere generale emerse nel corso dell'analisi del Regolamento. Il cons. Damiani propone di costituire un gruppo di lavoro che rielabori il documento e che lo stesso venga portato in consiglio domani per la votazione.

Viene messa in votazione la costituzione del gruppo di lavoro formato dai cons. De Finis, Giudice, Furlanis, Gaeta, Mongelli. Il cons. Palmieri lascia a verbale la seguente dichiarazione di voto:

"A seguito della lettura, da parte del Consigliere Merlino, del documento della VII Commissione parlamentare datato 15 gennaio 2008 riguardante lo stato delle Accademie e della formazione degli artisti, e in riferimento all'o.d.g. del consiglio stesso (parere in merito alla bozza per l'avanzamento del sistema AFAM), il consigliere Palmieri chiede di prendere la parola : " si impone una riflessione profonda in merito al contenuto dei due documenti che mettono in discussione, in modi diversi, il sistema stesso dell'AFAM e la sua funzione attraverso una critica aspra e in alcuni casi diretta alla qualità dei contenuti dell'offerta formativa e della stessa idoneità professionale dei docenti in servizio incaricati alla trasmissione di questi. Entrambi i documenti, con diverse sfumature, propongono un avanzamento del sistema attraverso riduzione del numero delle istituzioni e la concentrazione dell'alta formazione in quei pochi centri individuati che, con finanziamenti pubblici e privati e attraverso assegnazioni di incarichi didattici per "chiara fama", possano rappresentare quei poli di eccellenza nel panorama nazionale ed internazionale a discapito del resto del territorio e dei suoi istituti. La contraddizione con l'idea dell'arte come bene comune e di comune accesso al pari di ogni altro sapere è evidente. La fretta con cui si spinge lo stesso Consiglio alla delibera di un parere (qualsiasi) nonostante la crisi governativa e l'assenza di un vero interlocutore politico (Parlamento sciolto, elezioni imminenti) mette in risalto l'arroganza di un sistema che fino all'ultimo vuole procedere in una direzione ormai intrapresa attraverso un atto autoritario. Si chiede il parere su punti non previsti dalla stessa normativa vigente come se il CNAM fosse legittimato a procedere ad un avanzamento legislativo, al contrario materia esclusiva del Parlamento, dall'altro lato si ritarda a portare in discussione il decreto delle declaratorie e degli ordinamenti dei Corsi di Diploma di I livello dell'Accademia Nazionale di Danza, unico istituto in materia coreutica sul territorio nazionale, costringendo l'intera struttura ad una attesa ulteriore senza prospettive di un termine. La stessa Accademia viene tuttavia individuata per l'attivazione di un Polo delle Arti a Verona con interlocutori pubblici e privati, ma alla stessa si nega l'attivazione di un biennio specialistico Educativo e Pedagogico della Danza, (già approvato dal precedente CNAM), conseguente continuazione di un Corso triennale ordinamentale, negando così una vocazione che l'istituto ha portato avanti nei suoi sessant'anni di vita. Prova questa che le vocazioni territoriali (teorica funzione dei poli) si sostituiscono alla vocazione e funzione didattica delle Istituzioni. Per tutte queste ragioni la sottoscritta non intende esprimere alcun parere che potrà essere comunque utilizzato, data il contesto attuale, per colpire l'intero sistema e si rifiuta di votare qualsiasi commissione preposta ad elaborarlo uscendo direttamente dall'aula nel momento del voto."

Alle ore 17,45 esce il cons. Palmieri.

Il consiglio approva la proposta del cons. Damiani con la sola astensione del cons. Merlino.

Il cons. Merlino, richiamando l'attenzione sulla dicitura di corsi e corsi di studio all'interno del Regolamento, chiede che sia allegata al presente verbale la seguente richiesta, peraltro già inviata il 15 febbraio 2008 agli uffici:

"Gentili Consiglieri,

in merito alla discussione e approvazione dell'art. 3 dello *Schema di regolamento recante le procedure i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica e musicale...*, mi permetto di richiamare la Vostra attenzione su quanto segue.

Ricorderete che io avevo insistito nel voler integrare la locuzione "dei corsi" specificando "dei corsi di studio", laddove alla lettera e) (secondo la nostra rimodulazione, originariamente lettera b) si prevede "*La razionalizzazione dell'offerta formativa anche mediante l'attivazione, la trasformazione o la soppressione dei corsi*".

Il Presidente Furlanis e il dott. Morese hanno sottolineato che tale specificazione era inutile poiché il D.P.R. 212/2005 quando parla di *corsi* intende *corsi di studio*.

Da una disamina attenta e comparata della normativa sono giunta alle seguenti osservazioni.

Facendo riferimento alle *Definizioni* del D.P.R. 212/05 (art. 1, comma 1) si trova nel contesto delle varie lettere g) l) n) o) ecc. la definizione "corso/i di studio".



Ministero dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Alla lettera h) troviamo solo la definizione "corsi", come troviamo alla lettera i) la definizione "titoli". Riporto letteralmente:

h) per corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master;

i) per titoli: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ed il diploma di perfezionamento o master;

Tutto l'elenco delle definizioni del D.P.R. 212/05 deriva da un'operazione di copia/incolla con modifiche dal Decreto Ministeriale 270/04 per le Università. Ecco allora l'immane refuso avvenuto in fase di redazione del D.P.R. 212/05, laddove nel riscrivere i punti h) ed i) corrispondenti ai punti e) ed f) del Decreto 270/04 la specificazione "di studio" è rimasta nella penna. Trascrivo i riferimenti dal Decreto 270/04 art. 1 comma 1 lettere e) ed f) 2

e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;

f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3; Sono invece rimaste tali e quali le definizioni rispettivamente alle lettere

p) (D.P.R. 212/05) e **o)** (Decreto. 270/04) . :

p) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; (D.P.R. 212/05)

o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; (Decreto 270/04 - Università)

Stante la situazione normativa di riferimento (D.P.R.212/05), è del tutto evidente che se noi non specificiamo nel contesto dell'art. 3 dello "Schema di regolamento per le procedure" in discussione "la razionalizzazione dell'offerta formativa anche mediante l'attivazione, la trasformazione o la soppressione dei corsi di studio", permane un'ambiguità per la genericità della definizione "corsi" che autorizza non solo la soppressione dei "corsi di studio", ma anche la soppressione dei "corsi di insegnamento", con ogni possibile e al momento imprevedibile conseguenza anche sui corsi d'insegnamento dei docenti in organico.

Mi auguro di ricevere il vostro positivo riscontro.

In relazione all'importanza che riveste per tutti questo punto invierò questa comunicazione anche ai colleghi della mia Area e chiedo a voi di fare altrettanto.

Torino, 15 febbraio 2008

Con i più cordiali saluti Roberta Merlinò

Alle ore 17,46 entra il cons. Palmieri.

Il presidente prima di procedere alla lettura del capitolo II del regolamento, solleva il problema del numero dei consiglieri che, essendo sempre più esiguo, rende difficile i lavori del consiglio per la mancanza del numero legale.

Comunica, peraltro, di avere già inviato due comunicazioni, pregando i colleghi, in particolare quelli che non partecipano mai ai lavori, di rassegnare le loro dimissioni.

Alle ore 17,50 esce il cons. Palmieri.

Il cons. Gaeta da lettura del cap. II del Regolamento, al termine della quale si apre ampia ed articolata discussione.

Alle ore 18,15 esce il cons. Pulignano.

Alle ore 18,15, constatata la mancanza di numero legale si proseguono i lavori come Gruppo di lavoro allargato.

Al termine dei lavori alle ore 18,45 si decide di riconvocarsi in qualità di gruppo di lavoro sulla didattica alle ore 9,30 del giorno seguente per la prosecuzione dei lavori istruttori all'odg.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Riunione del 5 marzo 2008

Presiede Giuseppe Furlanis.

Sono presenti i Consiglieri: Balbo Melissa, Balsamo Andrea, Barberio Corsetti Giorgio, Bertelè Roberto, Damiani Paolo, De Finis Costantino, Gaeta Giuseppe, Gasparin Paolo, Gironi Rame Antonietta, Giudice Carmelo, Leuzzo Andrea, Luisi Nicola, Merlino Roberta, Mongelli Fabio, Palmieri Maria Enrica, Pisicchio Alfonsino, Rocca Elisa, Salvatori Tommaso, Vannucchi Monica Barbara, Vizziello Saverio.

Sono assenti i Consiglieri: Andreatta Francesco, Barilli Renato, Bertone Bruno, De Filippi Fernando, Ficola Daniele, Fonti Daniela, Maffia Fulvio, Paladino Mimmo, Pulignano Ernesto, Restuccia Laura, Tomasello Mario, Vettese Angela, Vinciguerra Calogero Saverio.

Assistono Claudia Boschi e Roberto Morese.

Il giorno 5 marzo 2008, con inizio alle ore 9,30 si sono riuniti i gruppi di lavoro sulla didattica.

Alle ore 11,30 lascia i lavori in cons. Pisicchio.

Alle ore 12,30, constatata la presenza del numero legale il Presidente dà inizio ai lavori dell'assemblea plenaria del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, presso la sala al primo piano del Conservatorio di Musica di S. Cecilia, in via dei Greci a Roma.

3. Approvazione dei verbali nn. 15 e 16 relativi rispettivamente alle riunioni del 29-30 gennaio e del 21 -22 febbraio 2008.

Viene messo in votazione il verbale n. 15 del 29-30 gennaio 2008 che è approvato all'unanimità.

Viene messo in votazione il verbale n. 16 del 21 -22 febbraio 2008 che è approvato all'unanimità.

4. Schema di regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico: richiesta di parere.

Il presidente informa il consiglio sulla proposta sia sull'art. I che sull'art. II, elaborate nella mattina dal gruppo di lavoro allargato.

Il cons. Palmieri chiede di poter leggere un articolo apparso sul giornale "Il manifesto" del 5.3.2008 a firma di Alba Sasso e che rinvia all'indagine effettuata dalla VII Commissione Cultura del Senato, già citata ieri durante i lavori del consiglio.

Il presidente ritiene più opportuno far fare una copia del documento e consegnarla a tutti i consiglieri; la questione, eventualmente, sarà discussa al punto 7 dell'o.d.g.: varie ed eventuali.

Il cons. Palmieri chiede di lasciare a verbale la seguente dichiarazione:

"Chiedo al Presidente di poter leggere all'assemblea un articolo a firma di Alba Sasso (componente della VII Commissione della Camera) pubblicato oggi su un quotidiano nazionale che afferma tutt'altre idee sulla Scuola Pubblica di ogni ordine e grado rispetto ai documenti valutati ieri. Forse che quello odierno è pura propaganda elettorale per recuperare un consenso perso? Il fatto è che i propositi oggi dichiarati nell'articolo sono in direzione opposta alla bozza sulla quale siamo chiamati ad esprimerci e anche rispetto al documento letto ieri dal consigliere Merlino. Una contraddizione che rafforza la mia decisione a non esprimere parere. Inoltre ricordo alla commissione, incaricata all'elaborazione del testo da deliberare, che tra i punti non contenuti nella 508 oltre ai poli ci sono anche le fondazioni, suggerisco perciò di inserirle qualora si voglia essere precisi nell'analisi. Dichiaro perciò che al momento del voto uscirò dall'assemblea con l'impegno di rientrarvi per proseguire i lavori all'o.d.g. perché non è nelle mie intenzioni sottrarmi ai compiti previsti dal mio ruolo all'interno del consiglio, rigettando la proposta fatta dal presidente di dare le dimissioni perché non ho alcun motivo valido (es. conflitto di interessi, motivi di salute o condanne a mio carico) per arrivare a tanto. Tutt'altro sono presente per l'approvazione dei verbali e per portare avanti il lavoro ordinario del Consiglio, come il Presidente ha ricordato, così da rendere il servizio dovuto alle Istituzioni AFAM."

Prima di passare alla lettura del documento prodotto dal gruppo di lavoro allargato, il cons. Merlino dichiara che non parteciperà alla votazione e lascia a verbale la seguente dichiarazione:



Ministero dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

"Visti i molti elementi di criticità e pericolosità per il sistema AFAM contenuti nello "Schema di Regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, nonché per il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico", e altresì ritenendo che il documento in discussione al CNAM in data 5.3.2008 presupponga comunque l'espressione di un parere, reputo opportuno non procedere all'espressione di tale parere anche in attesa di una nuova compagine governativa"

Il cons. Gaeta dà lettura del documento. Al termine della lettura il presidente ribadisce al consiglio che sono state accolte e inserite nel documento tutte le osservazioni fatte, anche quelle prodotte da consiglieri che hanno poi deciso di non partecipare ai lavori del consiglio.

Alle ore 13,25 escono i conss. Palmieri e Merlino

Il presidente alle ore 13,30 lascia qualche minuto ai consiglieri affinché il documento possa essere letto da ciascun consigliere. Alle ore 13,40 si riprendono i lavori, e alcuni componenti del CNAM chiedono di poter inserire delle integrazioni al documento.

Il cons. Balsamo dà lettura della seguente mozione firmata dai conss. Gasparin, Balbo, Rocca, Salvatori Bertelè, Balsamo, Leuzzo:

"Mozione di inserimento, nel documento, della seguente premessa: "in attesa di esprimere il parere previsto dalla legge 508/99 il CNAM esprime sulla bozza di D.P.R. in oggetto, le seguenti considerazioni:".

Si apre una breve discussione al termine della quale il presidente propone di inserire la seguente premessa:

"Considerate in particolare le criticità presenti nel Titolo 2 dello stesso schema, il CNAM ritiene che sia necessaria una riscrittura dello schema di regolamento presentato che consideri le perplessità espresse e accolga le proposte di modifica indicate nel seguente documento"

Si passa alla votazione del documento che è approvato, con il voto contrario del cons. Leuzzo e l'astensione del cons. Bertelè, con il seguente testo:

- Vista la legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la nota 1832/SEGR/AFAM del 27/09/2007 con la quale si chiede parere sullo "Schema di regolamento recante la procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, e per il reclutamento del personale del sistema AFAM";
- Considerate le molte problematiche presenti nello schema di decreto presentato;
- Considerate in particolare le criticità presenti nel Titolo 2 dello stesso schema, il CNAM ritiene che sia necessaria una riscrittura dello schema di regolamento presentato che consideri le perplessità espresse e accolga le proposte di modifica indicate nel seguente documento;

IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE nella riunione del 4 – 5 marzo 2008 esprime le seguenti considerazioni:

Il CNAM intende preliminarmente evidenziare le difficoltà incontrate ad esprimere parere sullo schema di regolamento in oggetto, preso atto che tale documento non costituisce quel provvedimento di carattere generale e conclusivo, tale da definire, in forma coerente e rispettosa delle specificità delle istituzioni, una compiuta attuazione della Legge 508/99, come peraltro auspicato nel Parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 17 Maggio 2004.

Ad esempio, il CNAM considera necessario:

1. procedere alla definizione di regolamenti e ordinamenti anche per i Corsi di Diploma di Secondo Livello, così come avvenuto per i Corsi di Diploma di Primo Livello, ai fini di una completa programmazione, sviluppo e razionalizzazione del sistema;
2. procedere all'individuazione dei requisiti di idoneità delle sedi;
3. procedere all'individuazione dei requisiti necessari per l'elezione del direttore delle istituzioni AFAM.

Il CNAM mette in rilievo, inoltre, i rischi derivanti dall'attuazione del regolamento in oggetto in assenza di una riformulazione dei percorsi relativi alla formazione di base nelle istituzioni musicali e coreutiche.

Per la tipicità dei profili formativi in tali ambiti, è infatti indispensabile garantire la necessaria continuità dell'iter formativo nei suddetti settori, nell'ambito di una complessiva riforma dei cicli.

Art. 2 - Finalità



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Si propone di indicare, oltre alle opportunità generali derivanti dai "mutamenti degli scenari economici", le "potenzialità offerte dall'evoluzione del mercato del lavoro" che permettono alle istituzioni di orientare i profili formativi verso nuovi ambiti professionali, arricchendo in tal modo la loro offerta formativa.

Art. 3 - Obiettivi

Si manifestano forti perplessità in merito alle modalità di formulazione di tale articolo, in quanto il medesimo antepone l'istituzione di nuove accademie, conservatori e ISIA - nonché l'attivazione di "centri di alta specializzazione" e di "poli di alta formazione artistica e musicale" - al potenziamento delle attuali istituzioni.

Quest'ultimo, secondo il CNAM, deve essere viceversa individuato come l'obiettivo prioritario da perseguire, anche attraverso l'assegnazione di risorse economiche adeguate, strutture e sedi idonee e rispondenti alle nuove esigenze didattiche, nonché valorizzando la produzione didattica e artistica, al fine di innalzare la qualità complessiva dell'offerta formativa.

Si propone pertanto la riscrittura integrale dell'ART.3, indicando ai primi commi dell'articolo medesimo i punti riportati nello schema di regolamento in oggetto, in corrispondenza delle lettere d, f, e, l, m.

Si ritiene, inoltre, che il processo di razionalizzazione dell'offerta formativa debba essere conseguente ad un'attenta valutazione dei risultati raggiunti da ciascuna istituzione, anche in ragione delle condizioni economiche e operative a queste offerte per operare al meglio rispetto alle loro finalità formative.

Il comma B prefigura una razionalizzazione dell'offerta formativa solo come prodotto della contrazione del numero dei corsi, attraverso la loro soppressione, trasformazione e accorpamento; viceversa, in una prospettiva di sviluppo del sistema, deve essere prevista, come parte della stessa razionalizzazione, anche l'istituzione di nuovi corsi.

A tale riguardo, si chiede anche di chiarire come per "Corsi" si debba intendere "Corsi di studio".

Si sottolinea la necessità di inserire, in attuazione dell'art. 7, comma 8, lettera "e" della Legge 508/99, la possibilità di prevedere l'eventuale statizzazione, su richiesta, degli istituti musicali pareggiati e delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute.

Il CNAM, nel valutare positivamente la proposta di attivare "Poli" di alta formazione artistica, tesi a valorizzare le vocazioni formative, culturali, artistiche ed economiche di specifici contesti territoriali, ritiene indispensabile mettere in evidenza che i medesimi "Poli" debbano perseguire quale obiettivo principale quello di valorizzare il ruolo culturale, didattico e la produzione artistica delle istituzioni AFAM.

A tal fine, si ritiene indispensabile che i soggetti proponenti l'attivazione di Poli di Alta Formazione Artistica siano le stesse istituzioni AFAM, in base alle procedure previste dalle norme vigenti.

Si mette in evidenza che la legge 508/99 permette la costituzione, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, di Politecnici delle arti, nei quali possono confluire i soggetti previsti all'ART.2, comma 7, lettera i della Legge 508/99.

Si ritiene necessario che i "Poli di Alta Formazione Artistica" si configurino come iniziative di collaborazione e cooperazione tra più soggetti di elevata qualificazione, operanti in uno stesso territorio o in un medesimo ambito artistico/professionale.

Va chiarito come tale condizione non attribuisca ai Poli di Alta Formazione Artistica uno "status giuridico" che permetta loro di rilasciare Diplomi Accademici; titoli che viceversa sono rilasciati, anche in forma congiunta, dalle istituzioni che partecipano al "Polo di Alta Formazione Artistica".

E' opportuno, inoltre, chiarire che tale collaborazione sia regolata da apposite convenzioni tra istituzioni di corrispondente livello e abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano, secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale (ART.3, comma 8, Decreto del Presidente della Repubblica 8 Luglio 2005 n. 212).

I "Poli di Alta Formazione Artistica" si offrono comunque come un'importante opportunità per le istituzioni AFAM, per avviare organiche collaborazioni con istituzioni pubbliche e private e per acquisire risorse economiche.

Si fa rilevare che lo schema di regolamento in oggetto prevede l'attivazione di Poli di Alta Formazione Artistica (lettera c, art.3), di Fondazioni per la valorizzazione del patrimonio artistico culturale (art.7), di Centri di servizio per la produzione artistica e la ricerca (comma 1, art.8) e di Consorzi con altri soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di ricerca e di produzione artistica (comma 2, art.8), ma non fa riferimento, né tra gli obiettivi né tra le attività di collaborazione, ai Politecnici delle Arti che, viceversa, sono indicati nella legge 508/99 e che necessitano di una specifica regolamentazione.

Art. 4 - modalità di attuazione

Emergono perplessità in merito al comma 2 nel quale è previsto, che per la presentazione al ministero delle proposte indicate al comma 1 sia necessario allegare, a corredo della documentazione, anche il parere espresso da parte del nucleo di valutazione dell'istituzione.

Il Nucleo di valutazione viene, in tal senso, ad assumere una competenza di giudizio su attività di progettazione e programmazione; competenza non individuabile tra quelle che sono assegnate al Nucleo di valutazione dall'ART.10 Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132.

Art. 5 - Valutazione

L'Agenzia Nazionale di Valutazione (ANVUR) prevista dall'ART.2, comma 138, D.L. 3/10/2006, n°262 non è stata tuttora costituita. Questa assume un ruolo di rilievo nella valutazione esterna, nelle attività di indirizzo, coordinamento e



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

vigilanza, nonché nella valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione alla ricerca e all'innovazione.

Per l'importante ruolo che l'Agenzia riveste anche per lo sviluppo del Sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale è indispensabile che la stessa contenga competenze specifiche riferibili al sistema AFAM.

Non è possibile in questa fase esprimere un parere compiuto in merito alla valutazione in quanto le modalità per la sua attuazione saranno individuate solo con un successivo decreto ministeriale.

Art. 6 - Nuove istituzioni

In merito a tale articolo, si fa rilevare l'opportunità di inserire al comma 4, che la proposta di trasformazione in istituzioni autonome di sedi già decentrate sia avanzata dalle Istituzioni alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento della nuova struttura.

Art. 7 - Istituzioni non statali

Il CNAM fa innanzitutto rilevare che la Legge n.508/99 non prevede la possibilità di conferire a istituzioni esterne al sistema AFAM, promosse o gestite da enti pubblici e da privati, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di studio di cui al D.P.R. n. 212/05.

Qualora si ritenesse opportuno avvalersi di tale opportunità nell'ambito della programmazione, del riequilibrio e dello sviluppo del sistema, il CNAM considera indispensabile che, vista la marcata eterogeneità delle istituzioni artistiche e musicali non statali presenti in tutto il territorio nazionale, ogni eventuale autorizzazione a rilasciare titoli di studio di cui all'ART.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 Luglio 2005 n°212, sia conseguente a modalità certe di verifica della qualità didattica, scientifica, culturale e di produzione artistica dei corsi per i quali si chiede l'accREDITamento, anche in riferimento ai profili della docenza impegnata in tali istituzioni.

E', pertanto, a maggior ragione, necessario che le istituzioni che chiedono l'accREDITamento dei corsi e l'autorizzazione a rilasciare Diplomi Accademici, si dotino di strumenti conformi a quelli vigenti per le istituzioni AFAM, sia in relazione agli ordinamenti didattici sia al dettato dei DPR 132/03 e 212/05 in materia di organi di governo e di organizzazione didattica.

Sino al completamento del quadro normativo delle disposizioni legislative vigenti, i titoli di studio rilasciati dalle suddette istituzioni non statali dovranno corrispondere a quelli rilasciati dalle istituzioni AFAM in corsi ordinamentali.

Le istituzioni accreditate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio in conformità a quanto già previsto per le Università non statali.

Le stesse dovranno, inoltre, attenersi alle disposizioni valide per le istituzioni AFAM in materia di reclutamento del personale.

Il CNAM ritiene opportuno inserire nel testo del regolamento uno specifico articolo inerente il riaccREDITamento di Accademie di Belle Arti già legalmente riconosciute, che, pur orientato all'adeguamento di tali strutture ai criteri già previsti all'articolo 7, preveda norme transitorie a salvaguardia degli studenti e del corpo docente già operante nelle istituzioni stesse.

Titolo secondo

Premessa

Il Titolo secondo del regolamento in oggetto, in applicazione del comma 6 dell'ART.2 della Legge 508/99, individua come unica modalità per il conferimento degli incarichi di insegnamento sui settori disciplinari relativi agli ordinamenti AFAM, la tipologia della "attribuzione di incarico di durata non superiore al quinquennio, rinnovabile". Il regolamento in oggetto, nell'applicare la norma indicata dal suddetto comma 6, produce l'esaurimento nelle istituzioni AFAM di un organico stabile, determinando una precarizzazione del rapporto di lavoro non in linea con le disposizioni vigenti in merito agli incarichi nel pubblico impiego. Sebbene sia evidente il fine perseguito, attraverso tale forma di reclutamento, di favorire la flessibilità didattica e l'autonomia delle istituzioni, non si può non evidenziare alcuni gravi problemi che deriverebbero se si adottasse tale forma di incarico come unica per tutto il comparto.

Innanzitutto si mette in evidenza che il regolamento in oggetto indica per il reclutamento procedure diverse, e per molti aspetti opposte, a quelle adottate nelle università, condizione questa che pregiudica una necessaria armonizzazione tra i due sistemi.

La scelta di escludere, tra le tipologie di reclutamento, quella a tempo indeterminato è in contraddizione con l'orientamento assunto dal Ministero dell'Università e della Ricerca con il Decreto Ministeriale 31 Ottobre 2007; questo, infatti, nel definire i requisiti minimi per i Corsi di Laurea, al fine di garantire la qualità dei percorsi formativi, indica tra i requisiti necessari la presenza di un numero vincolante di docenti di ruolo (allegato B all'art.4, DM 31 ottobre 2007).

L'assenza di personale stabile, anche in ambiti disciplinari caratterizzanti l'indirizzo formativo delle istituzioni AFAM, avrà riflessi negativi non solo sulla qualità e continuità della didattica ma anche sul generale funzionamento delle Istituzioni e determinerà condizioni incerte, se non ambigue, nelle attività di funzionamento degli organi di governo. Si fa rilevare che, nelle istituzioni in cui il corpo docente è costituito esclusivamente da insegnanti a tempo determinato, si verificherà la circostanza in cui gli eletti negli organi di governo dovranno (nel rispetto della norma sancita dal comma e, dell'ART.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132) confermare l'incarico a se stessi. Inoltre, si pone il problema della corrispondenza tra la durata del loro incarico a tempo determinato e quella dell'organo di governo nel quale sono stati eletti.

Nello schema in oggetto non è indicata quale sia la forma di contratto che sarà utilizzata né si evidenzia quale sia la collocazione dell'incaricato a tempo determinato nell'area professionale del personale docente (prima fascia, seconda



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

fascia, altro!)).

Il regolamento presentato non considera inoltre le diverse tipologie di incarico attualmente presenti nel comparto AFAM, alcune delle quali devono essere necessariamente mantenute, almeno in una fase transitoria, per garantire il funzionamento delle stesse istituzioni.

Inoltre, mancano le norme che permettano un armonico e funzionale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, rispetto al quale il CNAM ritiene che in sede di prima applicazione del Regolamento in oggetto, il personale docente delle istituzioni con incarico a tempo indeterminato debba afferire, con provvedimento ministeriale, ai nuovi settori disciplinari sulla base dell'attuale titolarità di insegnamento.

Lo schema presentato non affronta la problematica dei docenti di seconda fascia.

Art.10 - Idoneità dei docenti

Ribadendo le perplessità sulla scelta di utilizzare procedure diverse rispetto a quelle in uso nell'Università che, come si è già indicato nella premessa, non facilita l'armonizzazione tra i due sistemi, il CNAM mette in evidenza le carenze presenti nell'art.10 relativo al reclutamento del personale del Sistema. Il comma 3 prevede procedure di valutazione per ciascun settore artistico accertando, ai fini del conseguimento dell'idoneità, la maturità artistico-professionale del candidato, acquisita attraverso esperienze in campo artistico. L'articolo limita l'ambito di riferimento per le procedure di valutazione a quello artistico anche nell'indicazione dei requisiti richiesti per il conseguimento dell'idoneità. Il CNAM ritiene indispensabile che le norme e i requisiti ritenuti necessari per il conferimento dell'idoneità si debbano riferire all'insieme dei settori disciplinari previsti dagli ordinamenti delle Accademie, dei Conservatori e degli ISIA, quindi non limitati al "campo artistico" ma riferiti alle molteplici forme di saperi e competenze di carattere storico-culturale, tecnico-scientifico e artistico-progettuale presenti nelle istituzioni AFAM.

Pertanto si indica di modificare la dicitura "settore artistico" con "settori artistico-scientifico-disciplinari" e di prevedere tra i requisiti richiesti, un'estensione dei campi in cui sono state svolte le esperienze didattiche e professionali, considerando come elementi di valutazione anche la ricerca e la produzione scientifica. Pertanto il CNAM ritiene che debba essere riscritto l'articolo 10 e modificati i contenuti delle lettere a, b, c, d, del comma 3, e le lettere a, b, c, del comma 4, al fine di estendere le competenze e i titoli richiesti per la valutazione a tutti i settori disciplinari presenti nelle istituzioni AFAM.

Al fine di favorire la piena applicazione dell'autonomia e il conferimento di incarichi di insegnamento su specifici profili, il CNAM mette in evidenza che l'idoneità nazionale non deve costituire graduatoria ma condizione per accedere ai concorsi banditi dalle singole istituzioni.

Le particolarità di alcune istituzioni quali gli ISIA, l'Accademia di Arte drammatica e l'Accademia Nazionale di Danza in cui corpo docente è costituito nella quasi totalità da insegnanti incaricati a tempo determinato, pongono l'esigenza di prevedere per i docenti già incaricati nelle stesse istituzioni una diversa modalità per il riconoscimento dell'idoneità nazionale all'insegnamento. Ai docenti di queste istituzioni, il cui incarico è stato più volte reiterato a fronte di una valutazione espressa dai rispettivi organi di governo nominati dal Ministro, deve essere riconosciuta l'idoneità per effetto della loro attività di insegnamento. Alla luce di quanto esposto il CNAM propone che al fine del conferimento degli incarichi di insegnamento, sia riconosciuto all'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, all'Accademia Nazionale di Danza e agli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche la possibilità di attribuire, su domanda degli interessati, incarichi di insegnamento a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, ai docenti attualmente in servizio e che siano stati riconfermati nell'incarico almeno una volta dal Consiglio Accademico, riconoscendo agli stessi l'acquisizione dell'idoneità all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 10, per effetto del servizio prestato nelle discipline, corrispondenti ai settori scientifico-disciplinari, individuate dai Consigli Accademici.

Il CNAM ritiene inoltre necessario individuare forme di tutela per i docenti che già insegnano nelle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute.

Art.11 Incarichi di insegnamento

Il comma 1 prevede come prioritario il conferimento degli incarichi di insegnamento al personale incluso nella graduatoria costituita ai sensi dell'art.2 bis della Legge n. 143/2004. Il comma 6 prevede che le istituzioni, previo giudizio favorevole del Consiglio Accademico, possano proporre al Ministero la trasformazione in contratto a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del personale suddetto. Il CNAM pur favorevole ad un inquadramento a tempo indeterminato del personale di cui al comma 1, esprime perplessità in merito alla scelta di demandare tale trasformazione alle singole istituzioni previo giudizio favorevole del Consiglio accademico; condizione questa che non basandosi su norme certe e uniformi comporterà differenti trattamenti per docenti che si trovano nella medesima posizione giuridica determinando una evidente sperequazione. Al fine di una generale armonizzazione del sistema la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato potrebbe essere prevista anche per i docenti degli ISIA che ne fanno domanda.

Il comma 2 indica che "il finanziamento dei contratti può essere assicurato da soggetti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni con le istituzioni interessate"; a parere del CNAM deve essere esplicitato che le risorse finanziarie per il conferimento degli incarichi devono essere assicurate dai Ministeri competenti.

Considerata la particolare composizione del corpo docente degli ISIA e dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, costituito da docenti incaricati a scrittura o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il CNAM ritiene indispensabile, al fine di garantire la continuità degli incarichi e della didattica in dette istituzioni, conferire incarichi di insegnamento nei settori scientifico-disciplinari e per specifici moduli didattici connessi agli obiettivi formativi dei corsi,



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

attraverso la stipula di contratti a tempo determinato, con delibera motivata del Consiglio Accademico e nei limiti concordati annualmente con il Ministero.

Il CNAM ritiene opportuno che tale norma, indispensabile per garantire il funzionamento degli ISIA, dell'Accademia Nazionale di Danza e dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, debba essere prevista, eventualmente con percentuali diverse, per tutte le istituzioni del comparto AFAM, per garantire alle stesse di conferire contratti su moduli didattici a professionisti, artisti e esperti che permetteranno un ulteriore aggiornamento della didattica e una crescente valorizzazione della produzione artistica delle istituzioni.

Art. 12 e 13 Commissioni giudicatrici e conferimento contratti ai vincitori.

Il CNAM ritiene opportuno che la materia contenuta nell'art.12 possa essere disciplinata da un successivo decreto ministeriale. Tuttavia al fine della predisposizione di detto decreto il CNAM mette in evidenza che mette in evidenza che per alcuni corsi e relativi settori disciplinari, unici nel panorama dell'Alta Formazione Artistica e Musicale si determina l'impossibilità di applicare la norma.

Inoltre, sempre in previsione della emanazione di uno specifico Decreto Ministeriale, il CNAM fa rilevare quanto segue: alla luce dei numerosi nuovi corsi avviati in forma sperimentale nelle istituzioni AFAM, per i quali sono stati conferiti incarichi di insegnamento nella forma di contratto a tempo determinato, i cui incaricati sono esclusi dagli organi di governo delle stesse istituzioni, si ritiene indispensabile stabilire se gli stessi possano essere individuati come titolari di corso. Se così non fosse per alcuni settori disciplinari verrebbero a mancare le specifiche competenze per la costituzione delle commissioni giudicatrici.

Art. 14 Reclutamento del personale amministrativo e tecnico

Relativamente al comma 3 di detto articolo il CNAM propone di consentire l'accesso ai profili per i quali è richiesto il titolo di studio di scuola dell'obbligo, mediante procedure selettive al fine di consentire alle istituzioni di reclutare il personale più idoneo per operare. Per tale motivo si propone la soppressione del comma 3.

Prima di sospendere la seduta, il presidente chiede alla componente studentesca che sia stabilito il giorno di convocazione del gruppo di lavoro sul diritto allo studio. L'incontro viene fissato per il 12 marzo 2008 alle ore 14,30 presso il Ministero dell'Università e della Ricerca

La seduta è tolta alle ore 14,15.

IL SEGRETARIO
(Dott. Roberto Morese)

IL PRESIDENTE
(Prof. Giuseppe Furlanis)

IL SEGRETARIO DI SEDUTA
(Sig.ra Claudia Boschi)